

DECRETO DIRIGENZIALE N. 37 del 15 giugno 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - Programma regionale solare-termico. Approvazione ed emanazione bando. Riparto delle risorse. Affidamento dell'attuazione alle Amministrazioni Provinciali.

BANDO

COFINANZIAMENTO E PROMOZIONE DEL SOLARE TERMICO.

LA REGIONE CAMPANIA,

PREMESSO

- che, per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti alternative, la Regione Campania ha inteso aderire al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma nazionale "Solare-Termico";
- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n° GAB/DEC/160/2001 del 23 novembre 2001, sono state individuate le risorse nazionali per il finanziamento degli interventi di promozione delle fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare-termico;
- che con Decreto Direttoriale n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 è stato definito ed avviato il "Programma solare-termico, bandi regionali" finalizzato all'incentivazione dei sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura, prevedendo l'erogazione di risorse da destinare a soggetti pubblici e privati selezionati da bandi pubblici emessi dalle Regioni e Province Autonome che concorreranno al Programma con un cofinanziamento pari al 50% della spesa ammessa;
- che con atto deliberativo n. 7096 del 21/12/2001 la Giunta Regionale, nel manifestare l'interesse a partecipare al Programma solare-termico, stabiliva in € 768.201,25 l'importo con cui cofinanziare il programma stesso, riservandosi l'individuazione di ulteriori somme aggiuntive;
- che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 luglio 2002 (G.U. n. 229 del 30/9/2002) sono state assegnate alla Regione Campania risorse nazionali per 988.844,39 € per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in conto capitale nella misura massima del 30%;
- che la L.R. n. 1 del 18/01/2005, pubblicata sul BURC n° 5 del 21/01/2005, di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005" ha previsto l'UPB 2.66.147 "Interventi per la diffusione delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico";
- che con Delibera di Giunta Regionale n° 640 del 29/04/2005 di approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, in cui è previsto, nell'ambito della U.P.B. 2.66.147, il capitolo 4213, denominato: "Programma solare termico quota regionale" con un residuo di 768.201,25 € determinato dall'impegno assunto con DD n° 3402/AGC12 del 19/11/02;
- che l'impegno della quota statale pari ad € 988.844,39 avviene con atti dirigenziali a seguito dell'accertamento della corrispondente entrata;
- che con DGR n° 495 del 15 aprile 2005 sono state individuate ulteriori risorse regionali, pari ad € 220.643,14 a complemento del 50% della quota nazionale, da impegnare con atti del Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" o suo delegato.

RITENUTO

- che l'impegno pubblico nella valorizzazione delle fonti alternative abbia significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio regionale in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;

EMANA IL PRESENTE BANDO

Art. 1

Finalità e disponibilità finanziarie

1. Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura massima del 30% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di interventi di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda per uso sanitario e/o riscaldamento ambienti.
2. Le risorse economiche stanziare complessivamente sono pari a € 1.977.688,78. Queste sono determinate in quanto ad € 988.844,39 quale finanziamento statale e in quanto ad € 988.844,39 quale cofinanziamento con risorse regionali, già definite per € 768.201,25 con DGR n° 7096 del 21/12/2001 e impegnate con DD n° 3402/AGC12 del 19/11/2002 e per € 220.643,14 con DGR n° 495 del 15 aprile 2005, da impegnare con apposito atto del Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" o suo delegato e sono ripartite fra le Amministrazioni Provinciali secondo il criterio, dalle stesse condiviso, riportato al comma 2 dell'art. 11 delle *"Direttive alle Province della Regione Campania per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10"* approvate con DGR n° 3532 del 5 dicembre 2003.

Di tali risorse

- il 10% del solo cofinanziamento regionale è destinato al soddisfacimento degli oneri istruttori dei bandi;

Le risorse al netto degli oneri, poi, in riferimento ai soggetti destinatari, sono così percentualmente suddivise:

- il 30% per le domande presentate dai soggetti pubblici;
- il 70% per le domande presentate dai soggetti privati.

Art. 2

Requisiti oggettivi

1. Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente le iniziative d'installazione di impianti solari termici, la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Gli impianti solari termici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall' ENEA, di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese.
3. Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, le prestazioni dei collettori solari termici devono essere garantiti dal produttore per almeno 5 anni. Mentre le apparecchiature installate devono essere coperte da garanzia del produttore per almeno due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati.
Per quanto riguarda le domande presentate dal sistema imprenditoriale campano (PMI e Grandi Imprese) il contributo è concesso a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Pertanto, non verranno ammesse a istruttoria le domande presentate dalle imprese alle quali non si applica il suddetto Regolamento e quelle per le quali non è applicabile il Regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 1 dello stesso. Il cumulo rispetto al massimale consentito, dalla vigente normativa comunitaria in materia di regime "de minimis", per ciascuna impresa ammessa, verrà verificato al momento delle erogazioni del contributo.

Art. 4

Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio

1. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale dell'Amministrazione Provinciale competente o da essa delegato.
2. E' fatto obbligo ai soggetti proponenti di impianti solari termici l'adozione di un sistema fisso di monitoraggio delle prestazioni da realizzarsi secondo le specifiche tecniche del sistema di monitoraggio contenute in allegato A.
3. Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a inviare all'Amministrazione Provinciale competente a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a tre anni, il modulo allegato D, compilato con i dati di funzionamento dell'impianto.

Art.5

Procedure

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.
2. Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (Allegato B), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, ove viene realizzato l'impianto, agli indirizzi di seguito riportati:
 - Provincia di Avellino
Settore Politica del Territorio
Ufficio Energia
Corso V. Emanuele - ex Caserma Litto
83100 Avellino
 - Provincia di Benevento
Settore Mobilità - Energia
Rocca dei Rettori
82100 Benevento
 - Provincia di Caserta
Settore Ambiente, Ecologia e Tutela del territorio
Corso Trieste, 133
81100 Caserta
 - Provincia di Napoli
Direzione Coordinamento Area AA.PP.
Piazza Matteotti, 1
80144 Napoli
 - Provincia di Salerno
Settore Ambiente e Territorio - Servizio Ambiente
Via Roma n.104
84100 Salerno
3. Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina della relativa imposta. **Ogni busta deve contenere una ed una sola domanda in originale e relativi allegati, e deve riportare la dicitura "Domanda di contributo per sistema solare termico - Soggetto proponente: Ente Pubblico/Privato".**
4. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il sessantesimo (60) giorno solare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed essere inviate esclusivamente tramite servizio di Poste Italiane a mezzo plico raccomandato ad uno degli indirizzi indicati al punto 2. Per la data e l'orario di invio farà fede l'etichetta apposta dell'ufficio postale pubblico accettante.
5. Non sono prese in considerazione sia le istanze spedite dopo il sessantesimo giorno sia quelle che, pur se inviate entro tale termine, dovessero pervenire alle Amministrazioni Provinciali dopo il

novantesimo (90) giorno solare a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del presente bando. E' consentita, entro lo stesso limite temporale, la consegna della raccomandata, riportante la data e l'orario di invio, con le procedure dell'autoprestazione previste dall'art. 8 del D. Lgs. N° 261/99. La Regione Campania e le Amministrazioni Provinciali non sono comunque responsabili di eventuali disguidi o ritardi che dovessero comportare la consegna dei plichi oltre i termini innanzi individuati.

6. Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica, conforme al modello di cui all' allegato C al presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso), redatta da tecnico abilitato;
 - b) progetto costituito dalla documentazione specificata nell'allegato E al presente bando, redatto da tecnico abilitato;
 - c) Le domande dovranno, tra l'altro, indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere (in caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore). Qualora venga richiesto un contributo maggiore del 30%, di cui al punto 1 dell'articolo 1, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo ammesso dal presente bando;
 - d) Per gli Enti pubblici, copia conforme dell'atto deliberativo di approvazione del progetto con la specifica individuazione delle risorse economiche a carico dello stesso Ente;
 - e) Per le PMI, certificazione di vigenza con attestazione in merito a procedure fallimentari o concorsuali in atto o intervenute negli ultimi cinque anni, ovvero, autocertificazione, resa nei modi di legge, rilasciata dal legale rappresentate della società richiedente.
7. L'Amministrazione Provinciale competente ha facoltà di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
 - a) progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti;
 - b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - c) installazione e posa in opera degli impianti;
 - d) eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse alla funzionalità degli impianti.
2. I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezzario regionale e, ove manchino i riferimenti, devono essere ricavati da specifiche analisi, eventualmente riferite a prezzi medi di mercato.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.C. .
4. Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 7

Costo massimo ammissibile

1. Per la realizzazione degli impianti il costo unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal Programma, è fissato in:

per gli impianti con producibilità E media annua inferiore a 10.000 kWh

$$P = 1 \text{ € /kWh}$$

per gli impianti con producibilità E maggiore di 10.000 kWh/anno

$$P = 0,6 + 4.000/E \text{ € /kWh}$$

Ove

P è il costo unitario massimo dell'energia termica prodotta in un anno dall'impianto in €/kWh

E è la producibilità annua dell'impianto espressa in kWh termici.

La producibilità annua degli impianti deve essere calcolata secondo le modalità indicate dall'ENEA nella specifica tecnica in allegato (allegato A)

2. Per la realizzazione degli impianti il costo massimo d'investimento per unità di superficie riconosciuto dal Programma, inclusi tutti i costi ammissibili indicati al punto 1 dell'articolo 6, non potranno comunque superare i seguenti valori:

C = 600 €/mq per gli impianti con superficie minima inferiore a 20 mq che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato.

C = 720 €/mq per gli impianti con superficie minima inferiore a 20 mq che impieghino collettori solari sottovuoto

C = 360 €/mq per gli impianti con superficie minima inferiore a 20 mq che impieghino collettori solari non vetrati

Per gli impianti di taglia superiore a 20 mq il costo massimo ammesso dal programma non potrà superare il valore di:

C = $360+4800/S$ per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato

C = $440+5600/S$ per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto

C = $220+2800/S$ per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati

Ove

C è il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia espresso in €/mq

S è la superficie lorda dell'impianto data dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori espresso in mq.

3. Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in misura massima del 30% del costo d'investimento ammesso, che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, riconosciuti dal Programma, di cui ai punti 1 e 2.
4. Al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il complemento al suddetto contributo fino al tetto massimo del 30% previsto da questo bando.

Art. 8

Esame delle domande e modalità di concessione del contributo

1. Per ciascuna Provincia l'esame delle domande sarà affidato ad una Commissione/Nucleo di Valutazione nominata da ciascuna Provincia della quale fanno parte, tra gli altri, un rappresentante dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania e un rappresentante dell'E.N.E.A. . Alle spese di funzionamento della Commissione nonché per le verifiche di cui al successivo articolo 14 si provvede con la riserva del 10% delle somme trasferite alle Amministrazioni Provinciali applicata alla sola quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 1 comma 2.
2. Le domande di contributo che presentino gravi carenze nella documentazione prevista dall'articolo 5 o che siano prive di dati e/o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai contributi verranno considerate inammissibili.
3. I progetti finanziati e i relativi importi ammessi a finanziamento verranno resi pubblici, a cura dell'Amministrazione Provinciale competente.

Art. 9

Assegnazione del contributo

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, la Provincia competente provvederà a redigere due

graduatorie, una per i soggetti richiedenti pubblici e una per i soggetti richiedenti privati, adottando le seguenti procedure:

- a) le domande regolarmente pervenute, suddivise in base al soggetto richiedente (Ente Pubblico o privato), sono elencate in ordine cronologico di invio definito da data e orario di spedizione rilevabile sull'etichetta apposta sul plico raccomandato dall'Ufficio postale accettante. Il richiedente avrà cura di assicurarsi, al momento della spedizione, che l'ufficio postale accettante apponga un'etichetta leggibile e, ove incorra il caso, farsi apporre timbro dell'Ufficio, data ed orario di spedizione in modo leggibile anche manualmente. I plichi pervenuti che non consentono la rilevazione del giorno ed orario di spedizione non saranno presi in considerazione, ma archiviati chiusi, così come pervenuti.
 - b) definito l'elenco, la Commissione/Nucleo di Valutazione provvede ad esaminare le singole istanze, nell'ordine cronologico definito, sia sotto gli aspetti dell'ammissibilità, sia per il riconoscimento delle spese ammissibili, sia per il costo massimo ammissibile ed assegna il contributo cronologicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ogni gruppo di soggetti.
 - c) In caso di perfetta concordanza di data ed orario di spedizione per l'ultima posizione utile finanziabile, la Commissione/Nucleo di valutazione insediata provvede ad assegnare il contributo dando priorità all'istanza che richiede una minore percentuale di contribuzione pubblica e, se persistono ancora condizioni di parità, con un sorteggio tra i plichi interessati in seduta pubblica.
 - d) L'elenco delle istanze ammissibili è completato e resa pubblico con le restanti istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.
 - e) Le istanze per le quali non sia stata accertata l'ammissibilità sono archiviate e tale risultanza viene comunicata al richiedente.
2. Qualora, nell'ambito di un elenco delle istanze ammissibili, si rendessero disponibili fondi a seguito di rinuncia, decadenza o revoca del contributo ed economie, essi saranno utilizzati per finanziare gli interventi seguenti nello stesso elenco e non finanziati per carenza di fondi, mediante scorrimento a partire dall'ultimo intervento finanziato, il cui contributo sarà integrato della restante somma spettante in caso di finanziamento parziale.
 3. Se per un elenco delle istanze ammissibili risulteranno eccedenze di fondi, a scorrimento ultimato, questi saranno riversati sull'altro elenco delle istanze ammissibili se quest'ultimo risultasse deficitario.

Art. 10

Obblighi del beneficiario

1. Il richiedente, per un periodo non inferiore a dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di che trattasi, deve effettuare una corretta manutenzione del sistema stesso, assicurandone le migliori condizioni di funzionamento e impegnandosi a non asportarlo.
2. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente alla struttura rispetto alla quale l'impianto di che trattasi è funzionale, l'avente causa/il subentrante deve impegnarsi con lo stesso atto a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista ai sensi del comma precedente. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine perentorio di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Provincia competente, all'indirizzo di cui al comma 2 dell'articolo 5, l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art. 11

Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

1. In caso di accoglimento della domanda, il soggetto beneficiario dovrà comunicare entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione:
 - a) copia del verbale consegna lavori;
 - b) *D.I.A. (denuncia inizio attività edilizia) ove richiesto*, di cui alla legge 662/1996 e successivi aggiornamenti come modificato dal "*Testo delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia*" (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 245 del

20.10.2001, Supplemento n. 239).

- c) le opere dovranno essere completate:
- per gli enti pubblici entro il termine di **duecentoquaranta (240)** giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.
 - per i soggetti privati e le imprese entro il termine di **centoventi (120)** giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.
- d) Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori di ulteriori sessanta (60) giorni, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. La Provincia competente comunicherà entro venti (20) giorni al soggetto richiedente l'esito dell'istanza di proroga.

Art. 12

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione, che avviene in unica soluzione, il soggetto richiedente dovrà comunicare alla Provincia competente l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione:
 - consuntivo analitico della spesa sostenuta;
 - certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco, ovvero future quietanzate e relative liberatorie. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura;
 - copia del verbale ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui all'articolo 13, sottoscritta dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con firma autenticata nei modi di legge per interventi che comportano una spesa ammessa superiore a diecimila euro;
 - dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A) sottoscritta da tecnico abilitato;
 - dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento di che trattasi, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
 - dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, attestante lo stato delle agevolazioni ottenute a titolo "*de minimis*".
2. Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dalla Provincia competente con le modalità di cui all'articolo 8, il contributo verrà calcolato sulla base di queste ultime. Al contrario, cioè in caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo non potrà, comunque, essere superiore a quello previsto dal rispettivo elenco delle istanze ammesse.

Art. 13

(Varianti)

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale competente mediante plico raccomandato.
Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (acqua calda sanitaria, riscaldamento piscine e/o ambienti) o che comportino una riduzione sostanziale della energia termica prodotta in un anno (superiore al 10%).
2. La suddetta variante verrà esaminata dall'Amministrazione Provinciale competente che provvederà a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della stessa. Se entro venti (20) giorni dalla richiesta di variante l'Amministrazione Provinciale competente non notifica la propria determinazione, la variante si ritiene accolta.
3. La richiesta di variante non comporta la sospensione dei termini entro i quali devono terminare i lavori, così come previsto alla lettera c) dell'articolo 11.

Art. 14

Verifiche e controlli

1. La Provincia competente si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 10 anni successivi.

Art. 15

Decadenza e revoca del contributo

1. Il mancato completamento dell'intervento entro i termini indicati alla lettera c) dell'art. 11 o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già assegnato.
2. Si procede alla revoca del contributo concesso anche nei seguenti casi:
 - per rinuncia;
 - per motivi oggettivi di esclusione accertati con l'invio della documentazione acquisita per l'inizio o fine lavori;
 - mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - rimozione o dismissione prima dei dieci anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto con recesso degli importi erogati maggiorati degli interessi legali;
 - mancato rispetto della specifica tecnica (allegato A) nella realizzazione dell'opera;

L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale competente.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni Provinciali comunicano, con la notifica dell'assegnazione del contributo, il responsabile del procedimento in atto indicandone i recapiti con eventuale indirizzo di posta elettronica.
2. Il bando, completo degli allegati, viene divulgato attraverso il sito www.regione.campania.it e attraverso i siti delle Amministrazioni Provinciali competenti nonché trasmesso al B.U.R.C. per la sua pubblicazione in forma integrale.